



COMUNE DI BONO

Sito Web: www.comune.bono.ss.it

E-mail: protocollo@comune.bono.ss.it

Pec: protocollo@pec.comune.bono.ss.it

Corso Angioy, 2 07011 Bono - Provincia di Sassari

Tel. 079/7916900 telefax 079-790116 Partita IVA e C.F. 00197030901

Prot. n. 1439

Ordinanza n. 008 del 04/02/2021

IL SINDACO

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.01.2021 che proroga al 30 Aprile 2021 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID19»

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, Pagina 1 di 4 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 22.05.2020 n.35, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

TENUTO CONTO dell'ordinanza del 22 gennaio 2021 adottata dal Ministro della salute pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23-1-2021, ai sensi dell'art. 1 commi 16 bis, 16 quater e 16 quinquies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, che individua le Regioni, tra le quali la Sardegna, nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi

superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato;

RAVVISATA la necessità di sospendere, in via precauzionale, il mercato settimanale del Venerdì data l'impossibilità di garantire, per la sua conformazione, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

DATO ATTO che risulta a tal fine necessario ricorrere al potere contingibile ed urgente di cui all'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Per le motivazione espresse

ORDINA

Per le motivazione espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, la sospensione, in via precauzionale, del mercato settimanale del Venerdì nella giornata del 05 febbraio 2021, salvo proroghe.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificato a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
- Comando compagnia e Stazione Carabinieri di Bono;
- Questura di Sassari;
- Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- A.S.S.L. di Sassari;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Bono;

Il Sindaco

F.to Elio Mulas